Citta' metropolitana di Torino

Variante all'autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cuorgnè. Titolare: Cuorgnè srl

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 412-7969 del 24/5/2017:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...) DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. 28/3/2011, di autorizzare alla Cuorgnè s.r.l. con sede legale in Milano, Galleria San Babila, 4/b C.F./P.IVA 07214160967, la variante non sostanziale alle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai medesimi soggetti con D.D. n. 48-3961 del 1/2/2016 e D.D. n. 842-31056 del 4/11/2016, per la realizzazione degli interventi riportati in premessa in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri allegati al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 2) sono fatte salve le premesse e le prescrizioni di cui alla citata D.D. n. 48-3961 del 1/2/2016 di Autorizzazione Unica già rilasciata, che rimangono valide per tutto quanto compatibile con il presente provvedimento, ivi compresi i termini già prescritti per la fine dei lavori, i collaudi di cui ai punti 3) e 10) del dispositivo e l'avvio dell'esercizio dell'impianto;
- **3**) di approvare la variante non sostanziale al progetto definitivo assentito con le D.D. n. 48-3961 del 1/2/2016 e D.D. 842-31056 del 4/11/2016, costituita dagli interventi descritti nelle tavole di seguito elencate:

(omissis)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinchè venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

- 4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 524/1903;
 - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

- 5) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 6) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica e agli Enti interessati;

7) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"